

Corte di Cassazione – Sentenza 2 luglio 2019 n. 17689

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, stabilisce che la successiva collocazione del minore presso il coniuge obbligato non ha effetto sul contributo al mantenimento.

Nel caso in oggetto i coniugi avevano divorziato nell'anno 2010 e nella sentenza il Tribunale aveva posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 650,00.

Due anni dopo il Tribunale dei Minorenni di Venezia aveva affidato il figlio al Comune collocandolo presso il padre.

Mentre sulla base della sentenza di divorzio la madre aveva notificato al padre atto di precetto per un importo di € 17.475,00 quali arretrati dell'assegno.

Poi, nel corso dell'opposizione a precetto (notificata il 9 aprile 2014) era intervenuto un ulteriore provvedimento del Tribunale per i Minorenni che aveva sospeso la potestà genitoriale per entrambi i genitori.

In merito all'opposizione a precetto il Tribunale adito aveva respinto l'opposizione considerando che la diversa collocazione del minore presso il padre non avesse privato di efficacia il titolo esecutivo.

Il padre infatti avrebbe dovuto promuovere il procedimento previsto dall'art. 9 legge sul divorzio. Sul ricorso in Cassazione la corte si pronuncia asserendo che.

“con l’opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato in favore del figlio in sede di separazione o divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni di separazione o del divorzio di cui all’art. 9 legge n. 898/70”

“una volta modificati dal Tribunale per i Minorenni esclusivamente l’assetto della responsabilità genitoriale e le concrete conseguenze in tema di collocazione del figlio presso l’uno anziché l’altro dei genitori ex coniugi, non può prescindersi dal ricorso alla speciale procedura di revisione dei provvedimenti sul contributo economico per il mantenimento del figlio di cui all’art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, per rivederne, modificarne o neutralizzarne l’efficacia propria di titolo esecutivo”